


**STATUTO CO.PR.E.S.C.**  
**COORDINAMENTO PROVINCIALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE**  
**DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**



**TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1 - Costituzione**

E' costituita, su iniziativa della Provincia di RAVENNA ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e nel contesto della L. 64/2001 e del D.Lgs. 77/2002, nonché della L. 230/1998, un'associazione mista pubblico-privata, senza fini di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, quale organismo di coordinamento e rappresentanza, promozione e sensibilizzazione, programmazione e sostegno alla progettazione, formazione, verifica e riconoscimento del servizio civile sul territorio provinciale, nelle sue valenze di crescita personale per chi lo svolge, di risposta ai bisogni della collettività, di sviluppo del contesto operativo e più in generale della comunità territoriale in cui si realizza.

La costituzione dell'Associazione avviene ai sensi del Codice Civile e s'ispira ai valori sanciti dagli artt.2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 11 della Costituzione e avviene in attuazione degli artt.18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le attività e l'organizzazione dell'Associazione sono orientate ai principi della democrazia, dell'imparzialità e della trasparenza.

**Art. 2 - Denominazione, sede e durata**

L'associazione è denominata COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.), con sede nel comune di Ravenna, Piazza Caduti 2/4 presso gli uffici della Provincia di Ravenna. Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita di modifiche del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 3 - Scopi e attività**

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.4.

Il CO.PR.E.S.C. ispira il proprio operato:

- a) alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, quali fondamento della libertà, della giustizia e della pace;

- b) ai principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, nel pieno riconoscimento e per il completo sviluppo, materiale e spirituale, della vita umana;
- c) al dovere di solidarietà sociale, contribuendo in tal modo allo sviluppo della comunità locale, nazionale e internazionale;
- d) ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;
- e) alla valorizzazione del diritto fondamentale della persona all'obiezione di coscienza da parte di coloro che, opponendosi all'uso delle armi e/o alla violenza, scelgono di prestare il servizio civile
- f) alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e alla protezione civile.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il CO.PR.E.S.C. non si sostituisce, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile e a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si possono dare, siano essi sedi di attuazione degli Enti nazionali o Enti a carattere locale, bensì lavora affinché cresca all'interno degli Enti la cultura del servizio civile e la capacità di operare in esso, mediante la diretta responsabilizzazione del personale degli Enti stessi.

#### **Art. 4 - Finalità**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare nei confronti della Regione Emilia-Romagna il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile aderenti;
- b) collaborare all'attuazione del piano annuale regionale del servizio civile di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 20/2003;
- c) garantire, avvalendosi delle strutture e delle esperienze esistenti, un servizio di sportelli informativi fruibili da parte delle persone e degli enti interessati del territorio provinciale;
- d) assicurare il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni al fine della costituzione, e successivamente dell'adeguamento, della banca dati prevista dall'art. 13 della L.R. 20/2003;
- e) garantire i servizi di base per tutti gli enti aderenti di cui al successivo art. 7, con particolare riferimento ai sistemi di promozione e sensibilizzazione, informazione e orientamento, consulenza,
- a) sostegno alla presentazione dei progetti, formazione e aggiornamento;
- f) promuovere connessioni tra il mondo del servizio civile e i mondi della scuola, dell'università, del volontariato, della formazione professionale e del lavoro, al fine di far crescere nel territorio la cultura e la pratica del servizio civile;
- g) favorire il confronto tra gli enti riguardo alla promozione del servizio civile nelle scuole e in altri contesti giovanili, all'individuazione dei settori prioritari di svolgimento del servizio civile, alla costruzione di criteri condivisi di qualità secondo i quali organizzare e monitorare il servizio civile,
- b) alla costruzione di un sistema di incentivi e di riconoscimenti dell'esperienza del servizio civile;
- h) promuovere il servizio civile delle diverse fasce di popolazione individuate dalla L.R. 20/2003:
- c) minori tra i 15 e i 18 anni, giovani tra i 18 e i 28 anni, adulti e anziani, senza distinzione di sesso o
- d) di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza e rivolgendo una particolare attenzione alla sperimentazione di percorsi di servizio in cui possono venire a contatto
- e) generazioni e culture diverse;
- i) nominare un rappresentante all'interno della Consulta regionale per il servizio civile, di cui all'art. 20 della L.R. 20 del 2003.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione attiva un proprio livello operativo nelle modalità che verranno individuate dal Consiglio e nel rispetto della normativa vigente.

zione, sensibilizzazione e tutela del servizio civile, e gli altri enti pubblici locali nonché gli organismi pubblici territoriali che intendano perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Possono, inoltre, farne parte le aggregazioni, le forme associative del privato sociale e gli enti ecclesiastici purché dello stesso settore di attività, aventi le caratteristiche di cui al comma successivo e sede nel territorio provinciale, che rappresentano, in qualità di socio all'interno dell'Assemblea, i propri aderenti, sedi d'attuazione degli enti di servizio civile di livello provinciale, regionale e nazionale.

Possono, infine, farne parte tutti i soggetti del privato sociale in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di scopo di lucro;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile, stabilite dall'art.2 della L.R. 20/2003 e dal presente statuto

### **Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione del socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, scioglimento o liquidazione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per anni uno;
- b) perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- c) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica di fronte all'Assemblea dei soci.

Ogni socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 8 - Doveri e diritti dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee, comprese quelle per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 9 - Osservatori**

Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente art. 4, primo comma lettere f) e g), partecipano all'Associazione, in qualità di osservatori, gli enti aventi le caratteristiche indicate nel precedente articolo 6, interessati alle attività del CO.PR.E.S.C., che per statuto, regolamento o libera scelta non possono altrimenti aderire all'Associazione, non assumendo pertanto alcun obbligo e non potendo di conseguenza accampare alcun diritto.

Gli enti osservatori possono contribuire alla realizzazione, promozione e verifica delle azioni di cui al precedente art. 4, primo comma.

### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti (se nominato);
- d) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 11 - L'Assemblea**

L'Assemblea è organismo sovrano e d'indirizzo dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) determina le quote sociali annuali;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti del quale determina il compenso;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice – presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o telegramma o fax o posta elettronica e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno della prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione dell'Assemblea può essere comunicata almeno quarantotto ore prima, con le modalità ed i contenuti predetti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Ogni rappresentante degli Enti e organismi aventi diritto di voto può delegare per iscritto un altro rappresentante avente diritto al voto: non è ammessa più di una delega per ogni rappresentante.

Ogni Ente deve essere rappresentato da una persona fisica con potere di presenza, voto e assunzione di incarichi associativi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relative devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente statuto obbligano gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Ne fanno parte il Presidente e 4 o 6 membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci, tra i quali il rappresentante della Provincia.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice – Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre e approvare il bilancio preventivo, da approvare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sottoporre successivamente all'Assemblea ;
- c) predisporre il bilancio consuntivo;
- d) nominare il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) redigere il programma triennale delle attività;

- g) nominare il rappresentante dell'Associazione all'interno della Consulta regionale per il servizio civile;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la proposta di determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice – Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 settimane, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e cura i rapporti istituzionali con la Regione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro più anziano del Consiglio direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

### **Art. 14 - Il revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti, organo facoltativo, è nominato dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.



## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 - Norma finale**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 art.3 comma 190.

### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.



## **INDICE**

<b>TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI</b>	<b>1</b>
Art. 1 - Costituzione	1
Art. 2 - Denominazione, sede e durata	1
Art. 3 - Scopi e attività	1
Art. 4 - Finalità	2
<b>TITOLO II – FINANZE DELL'ASSOCIAZIONE</b>	<b>3</b>
Art. 5 - Risorse economiche	3
<b>TITOLO III – SOCI</b>	<b>3</b>
Art. 6 - Soci	3
Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	4
Art. 8 - Doveri e diritti dei soci	4
Art. 9 - Osservatori	5
<b>TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</b>	<b>5</b>
Art. 10 - Organi dell'associazione	5
Art. 11 - L'Assemblea	5
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo	6
Art. 13 - Il Presidente	7
Art. 14 - Il revisore dei conti	7
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>7</b>
Art. 15 - Norma finale	7
Art. 16 - Rinvio	7